



Rapporto dell'Osservatorio dei Provvedimenti Tecnici OPT in occasione del colloquio sui diritti d'autore dell'IPI nel 2014

1. Notifiche trattate

Nell'esercizio corrente all'OPT non è ancora pervenuta alcuna notifica ai sensi dell'articolo 16g ODAu¹ relativamente all'utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici (PT), le notifiche pervenute lo scorso anno sono invece state evase. Tre di queste riguardavano l'utilizzo di PT da parte di negozi di musica online.

In un caso gli accertamenti dell'OPT hanno rilevato che le difficoltà nello scaricare le canzoni acquistate non erano state causate dall'utilizzo di PT, bensì dall'apparecchio utilizzato. In un altro caso il cliente di un servizio di musica elettronica aveva scaricato sul suo PC le canzoni acquistate, ma non era riuscito ad ascoltarle. Anche in questo caso il problema non era riconducibile a un utilizzo abusivo di PT ed è stato risolto con la mediazione dell'OPT.

Nel terzo caso un cliente si è lamentato delle condizioni generali dei negozi online che porterebbero – in combinazione all'utilizzo di PT – ad una limitazione delle utilizzazioni garantite tramite le eccezioni alla protezione dei diritti d'autore. Nel rapporto sul suo primo periodo amministrativo l'OPT ha già precisato che la sua competenza si limita alla verifica dei PT ai sensi dell'articolo 39a LDA². La valutazione dei PT con cui un negozio online attua le sue condizioni generali non fa quindi parte dei suoi compiti. I PT utilizzati per attuare un modello commerciale non rientrano in quelli protetti dal divieto di elusione di cui all'articolo 39a LDA. Al cliente del negozio online è anche stato segnalato che i fornitori di servizi online non sono di principio vincolati alle eccezioni alla protezione dei diritti d'autore nell'elaborazione delle loro condizioni generali.

Un'ulteriore notifica riguarda l'impiego di un lettore di musica in rete per l'utilizzo di un servizio di radio in streaming. Il cliente dell'apparecchio supponeva che il produttore di tale dispositivo utilizzasse dei PT per impedire la ricezione di determinati servizi Internet. Nei suoi accertamenti l'OPT ha rilevato che l'apparecchio contestato non contiene dispositivi di controllo dell'accesso. È risultato che il servizio di streaming abbonato dal proprietario dell'apparecchio non poteva più essere ricevuto in Svizzera a causa di una licenza territorialmente limitata.

¹ Ordinanza sul diritto d'autore del 26 aprile 1993 (RS 231.11).

² Rapporto d'attività dell'OPT (periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2011), punto 6, (http://www.btm.admin.ch/content/dam/data/btm/taetigkeitsberichte/ber_btm_2008_2011-i.pdf).

2. Accertamenti d'ufficio

Codificazione dei segnali per programmi in HD da parte di emittenti private

Diverse emittenti private i cui programmi, in virtù della TC 1, sono diffusi in Svizzera tramite reti via cavo, hanno iniziato a codificare i loro programmi diffusi in qualità HD. Questa codifica porta a una limitazione dell'utilizzazione dei programmi che colpisce da un lato i gestori di reti via cavo e dall'altro gli abbonati. Le reti via cavo che, in virtù della Tariffa Comune 1³, trasmettono questi programmi ai loro abbonati, sarebbero tenuti a stipulare un contratto per l'utilizzo del segnale con le reti private per trasmettere i loro programmi in qualità HD. È inoltre previsto che gli abbonati delle reti via cavo possano registrare le trasmissioni in qualità HD solo mediante un sistema chiuso di apparecchi di ricezione e di supporti di memorizzazione sintonizzati tra di loro e che anche la possibilità di mandare avanti e saltare nella riproduzione di registrazioni (add-skipping) sia limitata tramite dei PT.

L'OPT ha dato avvio a un accertamento per chiarire se ed eventualmente in quali circostanze una codificazione di questo tipo influisca sulle eccezioni alla protezione e sulle relative tariffe. Queste tariffe riguardano, da un lato, la ritrasmissione (art. 22 cpv. 1 LDA) e, dall'altro, la registrazione per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 2 LDA (Catch-up-TV). L'accertamento è peraltro stato sospeso perché contro la decisione di approvazione della CAF⁴ relativa alla Tariffa Comune 12⁵ che regola la catch-up-TV, è stato presentato un ricorso di diritto amministrativo. La controversia verte sulla natura giuridica della catch-up-TV cui si riferisce la tariffa, e fino a quando la questione non sarà risolta definitivamente, l'OPT è vincolato nel suo accertamento degli effetti della codificazione dei programmi in qualità HD delle emittenti private.

Effetti dei PT nel campo del trasferimento elettronico delle conoscenze

Nel corso del suo primo periodo amministrativo l'OPT aveva inutilmente cercato di effettuare uno studio empirico sugli effetti dei PT nell'insegnamento e nella ricerca in ambito universitario. Purtroppo è mancato il necessario appoggio delle scuole universitarie. In compenso l'OPT è riuscito nel frattempo a ottenere la collaborazione delle biblioteche universitarie, che ha già dato i suoi frutti. L'OPT è riuscito a sensibilizzare un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle biblioteche ai problemi posti dall'utilizzo dei PT nel campo del trasferimento delle conoscenze e a svolgere in questa cerchia un'indagine per individuare i punti nevralgici.

L'indagine svolta con le biblioteche universitarie è attualmente in fase di valutazione. Il rapporto sul risultato sarà probabilmente disponibile ancora prima della pausa estiva e verrà reso noto al pubblico sul sito dell'OPT.

³ Indennizzo per la diffusione di opere e prestazioni protette nelle reti via cavo.

⁴ Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

⁵ Compenso per la cessione d'uso di set top box con memoria e capacità di memoria esterno, vPVR

Berna, 30 aprile 2014

L'osservatore dei provvedimenti tecnici

Carlo Govoni